



Comunicato d'informazione sindacale per gli iscritti – n. 08 luglio '08

SOMMARIO

Migrazione New!	1
In luglio erogazione Vap esercizio 2007	1
Sistema Incentivante 2008	2
Accordo Indennità lavoro festivo	3
Assegni familiari	3
Incrementi salariali del mese di luglio New!	6
Le notizie in breve	7

MIGRAZIONE INFORMATICA

Invia le tue Segnalazioni

Migrazione informatica



Come era logico aspettarsi la migrazione ha portato non poche difficoltà. Rileviamo purtroppo un progressivo aumento delle tensioni. Abbiamo richiesto alla Direzione Aziendale di prorogare la presenza degli affiancatori di Cariparma nonché del help desk temporaneo presso le aree. In vista di un prossimo incontro di verifica sul processo di migrazione, per poter mappare in modo organico le problematiche evidenziate, e non ancora risolte, Vi invitiamo ad inviare segnalazioni a

bpfriuladria@fiba.it

Sarà nostra cura cercare se possibile una soluzione per le vie brevi oppure portare tali problematiche sul tavolo dell'Ufficio Organizzazione.

DIFFERENZE DI CASSA

ATTENZIONE

Invitiamo i colleghi che nei giorni della migrazione abbiano avuto delle differenze di cassa a contattarci al più presto.

Come di consueto tutti i nostri dirigenti sindacali sono a disposizione per qualsiasi evenienza.

Contatta il tuo sindacalista

Premio Aziendale



Il **Premio Aziendale** esercizio 2007 (c.d. Vap) verrà erogato con la **busta paga di luglio**. Come è noto, al fine di poter **fruire delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008**, si è concordato di procrastinare l'erogazione del **Premio Aziendale al mese di Luglio anziché nel mese di giu-**

gno come previsto dall'accordo del 15 maggio.

Il Decreto Legge n. 93 del 27 maggio ha introdotto, in maniera sperimentale, per le somme erogate dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 "in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività",

PREMIO AZIENDALE erogazione a luglio

TABELLE

una

imposta fissa del 10% sostitutiva di ogni altra imposta. Tale riduzione spetta a chi nel 2007 abbia percepito un reddito da lavoro dipendente inferiore ai 30.000 € lordi (circa 500 dipendenti si trovano in questa situazione).

PREMIO AZIENDALE		INTEGRAZIONE una tantum straordinaria (solo per ex intesa assunti prima del 01 gennaio 2006)	
INQUADRAMENTO	IMPORTO	INQUADRAMENTO	IMPORTO
QD4	3.012,70		
QD3	2.547,10		
QD2	2.369,08		
QD1	2.218,44		
A3L4	1.971,95		
A3L3	1.835,01	A3L3	56,97
A3L2	1.739,15	A3L2	93,97
A3L1	1.643,29	A3L1	134,12
A2L3	1.547,43		
A2L2	1.506,35		
A2L1	1.465,27		
A1	1.383,10		

SISTEMA INCENTIVANTE 2008

Le OO.SS. non condividono

Sistema Incentivante 2008



Con la Circolare n.191 del 08 luglio 2008 è stato reso pubblico il **Sistema Incentivante** relativo all'esercizio **2008**. L'impianto complessivo riconferma quanto adottato negli anni precedenti. Anche in questa occasione **non è stato condiviso dalle OO.SS., purtroppo sempre per gli stessi motivi:**

- Assoluta mancanza di criteri oggettivi per la Direzione Centrale
- Inaccettabile riferimento a risultati individuali a discapito dello spirito di squadra
- Inaccettabile margine di discrezionalità
- Legame con valutazione delle prestazioni (anche se sono state parzialmente accolte le istanze delle OO.SS per quanto riguarda gli addetti amministrativi eliminando " valutazione 5 nell'area dei comportamenti")
- Eccessiva complessità di calcolo
- Impossibilità di un regolare monitoraggio da parte dei lavoratori
- Assenza di garanzie per variazioni dei risultati in corso d'opera
- Mancanza di considerazione dell'eccezionale evento del cambio delle procedure

Le OO.SS. hanno presentato una serie di correttivi alla proposta aziendale di cui solo una minima parte ha trovato accoglimento. E' ovvio che la mancata volontà da parte aziendale di ricercare la condivisione anche su questo istituto rappresenta una battuta d'arresto in una auspicabile quanto necessaria costruzione di un efficace sistema di relazioni industriali.

ACCORDO INDENNITÀ LAVORO FESTIVO

Accordo Indennità lavoro festivo



In data 3 luglio è stato stipulato un accordo che prevede una erogazione giornaliera di 70€ lordi pro capite a favore dei dipendenti che siano stati impegnati in **almeno due fine settimane, in attività direttamente connesse alla migrazione nel periodo 14 giugno 13 luglio 2008**. Le OO.SS. hanno cercato, inutilmente, di estendere l'accordo anche a chi ha effettuato un solo giorno festivo. Tale

accordo, comunque, rappresenta una risposta all'impegno, in particolar modo, dei colleghi di Direzione Centrale che hanno effettuato molti week end lavorativi.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Assegno per il nucleo familiare



E' arrivato il momento della consueta richiesta da presentare al datore di lavoro, in attesa della circolare aziendale forniamo alcune informazioni.

CHE COS'È

E' una **prestazione** che è stata istituita **per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti** e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge. Dal 1° gennaio 1998 spetta anche ai lavoratori parasubordinati (collaboratori co-

ordinati e continuativi e liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell'Inps) a particolari condizioni.

A CHI SPETTA

- Ai **lavoratori dipendenti** in attività;
- ai lavoratori assenti per malattia o maternità;
- ai pensionati ex lavoratori dipendenti;

per le altre categorie consultare il sito <http://www.inps.it/>

L'assegno per il nucleo familiare spetta anche ai lavoratori con **contratto di part-time**.

I REQUISITI

Per il pagamento dell'assegno, è necessario che il **reddito familiare non superi determinati limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge**. Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'assegno, è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Quali redditi si considerano

Ai fini del diritto all'assegno, si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) e dei redditi di qualsiasi natura, compresi - se superiori a € 1.032,91 - quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte. I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Quali redditi non si considerano

- Le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le pensioni di guerra;
- le rendite Inail;
- le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti;
- le indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali;
- le indennità di frequenza ai minori mutilati e agli invalidi civili;
- gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
- le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità Inps;
- le indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef;
- i trattamenti di famiglia;

I REQUISITI

PER QUALI
PERSONE
SPETTA

- i trattamenti di fine rapporto o loro anticipazioni;
- gli arretrati delle integrazioni salariali.

Almeno il 70%

L'assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione ecc.) riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell'intero reddito familiare.

PER QUALI PERSONE SPETTA

Per i componenti del nucleo familiare:

- il richiedente l'assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giuridicamente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni;
- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

Tutte queste persone fanno parte del nucleo anche se:

- non sono conviventi con il richiedente;
- non sono a carico del richiedente;
- non sono residenti in Italia (il familiare cittadino straniero ha diritto all'assegno se è cittadino della Comunità europea; se invece è cittadino extracomunitario di un Paese non convenzionato, ha diritto all'assegno solo se risiede in Italia).

L'assegno per il nucleo familiare può essere pagato anche quando il nucleo sia composto da una sola persona che sia titolare di pensione ai superstiti (orfano o coniuge), a condizione che sia minorenne o maggiorenne inabile.

LA DOMANDA

Per ottenere il pagamento dell'assegno **l'interessato deve presentare domanda utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Inps**. Insieme alla domanda vanno presentati anche i documenti di volta in volta necessari, indicati nel modulo. I moduli sono disponibili presso gli uffici dell'Inps e sul sito <http://www.inps.it/>, nella sezione "moduli".

La domanda va presentata:

- **al proprio datore di lavoro**, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola;
- alla Sede dell'Inps, nel caso in cui il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc. (cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps).



Per ulteriori informazioni ed assistenza nella compilazione della domanda contattare le sedi del Patronato INAS Cisl reperibili sul sito

<http://www.inas.it/>

CHI PAGA L'ASSEGNO

Il datore di lavoro deve pagare l'assegno su richiesta diretta del lavoratore che dimostri di averne diritto. In alcuni casi però il datore di lavoro è tenuto a pagare solo se il lavoratore è stato preventivamente autorizzato dall'Inps. L'autorizzazione dell'Inps è richiesta per il pagamento dell'assegno alle seguenti persone: i figli di separati, di divorziati, i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, i fratelli, le sorelle, i nipoti, i familiari inabili per i quali non sia già documentata l'invalidità al 100%, i familiari residenti all'estero. Ai lavoratori in attività l'assegno viene pagato dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro chiede poi all'Inps il rimborso delle

RIVOLGITI AL
PATRONATO
INAS Cisl

somme pagate. Per colf, operai agricoli dipendenti, disoccupati ecc., l'assegno viene pagato direttamente dall'Inps.

L'ASSEGNO AL CONIUGE

L'assegno per il nucleo familiare può essere pagato direttamente al coniuge del lavoratore avente diritto. La domanda per il pagamento separato deve essere presentata al datore di lavoro nel caso in cui la prestazione sia pagata da questi per conto dell'Inps, utilizzando il previsto modulo per la richiesta dell'assegno. Nei casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps (pensionati, lavoratori agricoli, parasubordinati, lavoratori domestici), la domanda deve essere presentata direttamente agli uffici dell'Istituto. I moduli sono disponibili presso tutti gli uffici o possono essere scaricati dalla sezione "Moduli" sul sito dell'Istituto <http://www.inps.it/>. Il pagamento dell'assegno sarà effettuato dal soggetto competente (il datore di lavoro per i pagamenti a conguaglio, l'Inps per i pagamenti diretti) secondo le modalità indicate dal richiedente. Perché sussista il diritto al pagamento disgiunto è necessario che il coniuge che lo richiede non percepisca a sua volta un assegno per il nucleo familiare, non sia lavoratore dipendente e non sia titolare di una pensione o prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. Il diritto può essere esercitato anche dal coniuge dei lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi.

IL RICORSO

Nel caso in cui la domanda di assegno per il nucleo familiare venga respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.

Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

- presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
- inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

ASSEGNO DI SOSTEGNO

I nuclei familiari con almeno tre figli minori possono ottenere un assegno a carico del Comune di residenza, il cui importo dal 1° gennaio 2008 è pari a € 124,89 al mese per tredici mesi l'anno (riducibili in presenza di determinate condizioni reddituali). L'assegno si ottiene a condizione che il nucleo non abbia redditi superiori a determinati tetti. I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dal "redditometro".

Per le domande relative al 2008, il valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a € 22.480,91.

La prestazione non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.

L'assegno può essere richiesto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. I Comuni provvedono a ricevere, istruire e definire le domande e comunicare all'Inps i dati necessari per il pagamento. Inoltre i Comuni possono affidare all'Inps il servizio di concessione della prestazione, mediante specifici accordi.

LIMITI DI REDDITO ANNUO

Il diritto all'assegno è subordinato al reddito complessivo del nucleo familiare che non deve superare i limiti annui indicati dalla legge. I limiti di reddito familiare hanno valore dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo; sono stabiliti dalla legge e rivalutati ogni anno in base alla variazione percentuale dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat.

TABELLE


Le nuove tabelle, pubblicate in allegato alla circolare [n. 68 del 10 giugno 2008](#), permettono una maggiore graduazione dei livelli reddituali poiché, ad ogni 100 euro di aumento del reddito familiare, l'importo dell'assegno decresce di una cifra prefissata. In base alle nuove tabelle, i datori di lavoro dovranno corrispondere, ai dipendenti aventi diritto, i nuovi importi per intero in caso di nuove domande, o la differenza a coloro che già percepiscono l'assegno per il nucleo familiare.

**INCREMENTI
SALARIALI DI
LUGLIO**

Incrementi salariali del mese di luglio

Le tabelle retributive del nuovo CCNL valide dal mese di luglio.

Tabelle Mensili in vigore dal 1 luglio 2008			
ABI e BCC			
Inquadramento			aumento
QUADRI DIRETTIVI	4° liv.	3.738,85	31,51
	3° liv.	3.167,06	26,69
	2° liv.	2.827,17	23,83
	1° liv.	2.659,61	22,42
3° AREA	4° liv.	2.332,42	19,66
	3° liv.	2.169,62	18,29
	2° liv.	2.047,32	17,26
	1° liv.	1.940,90	16,36
2° AREA	3° liv. ABI	1.823,37	15,37
	2° liv. BCC		
	2° liv. ABI	1.753,17	14,78
	1° liv.	1.705,83	14,38
1° AREA	notturno ABI	1.631,18	13,75
	unico	1.588,30	13,39



NOTIZIE



BREVE



ATTENZIONE!

I decreti Legge 93 e 112, entrati in vigore lo scorso mese di giugno, e che dovranno essere convertiti in legge entro il mese di agosto p.v. per mantenere l'efficacia giuridica, introducono importati novità e non tutte positive.

- **Detassazione straordinari:** a partire dal primo luglio e fino al 31 dicembre gli straordinari e, come abbiamo già visto, i premi legati alla produttività godranno di una **aliquota unica del 10% per un importo massimo di 3.000€** solo per i lavoratori che nel corso del 2007 abbiano percepito un **reddito da lavoro dipendente non superiore ai 30.000 €**
- **Detassazione** sugli importi erogati dal datore di lavoro a titolo di liberalità fino ai **258,23€: è stata eliminata con dispiacere di lavoratori ed imprese.**
- **Dimissioni volontarie:** la **procedura telematica** introdotta lo scorso marzo (vedi La Voce n.6 di aprile 2008) è **stata abrogata**, pertanto viene ripristinato quanto in essere precedentemente.

Segreteria di Coordinamento Banca Popolare FriulAdria Segretario Responsabile – Giovanni Del Bel Belluz				
Cognome	Nome	Reperibile presso	E - Mail	Cellulare
Del Bel Belluz	Giovanni	Area FriulVeneta	bpfriuladria@fiba.it	366/4180777
Mazzarella	Pierangelo	Ufficio Mutui	pierangelo.mazzarella@cisl.it	339/3058944
Pesce	Piero	Trieste Nucleo Private		338/6623591
Decimani	Barbara	Trieste Nucleo Imprese		347/9609887
Mattiusi	Fabio	Udine Filiale 639	wxmattiu@inwind.it	349/3706141
Favaro	Maurizio	San Fior Filiale 94		347/9171574
Loris	Ennio	Conselve 305		

